



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Ufficio del Procuratore

Largo G. Giardino, n. 4, 21052 Busto Arsizio (VA) - TEL. 0331-621657 444 – FAX 0331-632983

email: gianluigi.fontana@giustizia.it - pec: procuratore.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it

Prot. n. 1060/2018

Busto Arsizio, 24 APR. 2018

Al Sig. Direttore Generale Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente
Al Sig. Direttore Generale dell'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino
Agli Uffici di Polizia Giudiziaria del Circondario
Ai Sigg. Comandanti della Polizia Locale di tutti i Comuni del Circondario

e p.c.

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano
Al Sig. Procuratore Aggiunto
Ai Sigg. Sostituti e alle loro Segreterie
Ai Sigg. Direttori Amministrativi
Al Sig. Comandante Sezione di Polizia Giudiziaria "Aliquota reati contro l'Ambiente e la Salute"
Ai Sigg. Comandanti delle Aliquote di Polizia Giudiziaria

Sede

OGGETTO: depenalizzazione di taluni reati ambientali ai sensi del D.Lgs 183/2017, obbligo di sequestro preventivo del mezzo di trasporto in caso di trasporto illecito di rifiuti e disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017.

Sommario

1. Depenalizzazione di talune condotte previste dall'art. 279 comma 2 del D.Lgs 152/2006 – aumento delle ammende per altre condotte previste dallo stesso articolo 2



2. Obbligo di sequestro preventivo del mezzo di trasporto nel caso di trasporto illecito di rifiuti..... 2
3. Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo 3

Questa direttiva riguarda tre aspetti rilevanti della materia ambientale.

1. Depenalizzazione di talune condotte previste dall'art. 279 comma 2 del D.Lgs 152/2006 – aumento delle ammende per altre condotte previste dallo stesso articolo

- 1) A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017, entrato in vigore il 19.12.2017, sono state depenalizzate talune condotte originariamente previste all'art. 279 comma 2 del D.Lgs 152/2006.
- 2) Si tratta della violazione delle prescrizioni, stabilite dall'autorizzazione¹, riferite agli impianti che generano emissioni in atmosfera, che non superano i limiti di emissione stabiliti che rimane penalmente sanzionata.
- 3) La violazione senza superamento dei limiti è ora inserita nel comma 2 *bis* del citato art. 279 del D.Lgs 152/2006.
- 4) Per conseguenza, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del codice penale, la polizia giudiziaria non dovrà più trasmettere alla Procura della Repubblica le segnalazioni inerenti tali violazioni ora depenalizzate e dovrà sospendere le eventuali procedure estintive avviate ai sensi dell'art. 318 *bis* del D.Lgs 152/2006.
- 5) Segnalo, altresì, che il D.Lgs 183/2017 ha innalzato alcuni limiti edittali delle ammende previste all'art. 279 del D.Lgs 152/2006 e, di ciò, si dovrà tenere conto nella procedura estintiva *ex art.* 318 *bis* del D.Lgs 152/2006 e, in particolare, nel calcolo dell'ammenda da infliggere.

2. Obbligo di sequestro preventivo del mezzo di trasporto nel caso di trasporto illecito di rifiuti

- 6) Continuano a pervenire comunicazioni di notizia di reato per trasporto illecito di rifiuti prive di sequestro preventivo del mezzo di trasporto.
- 7) Ricordo che l'art. 259 comma 2 del D.Lgs 152/2006 prevede che, alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato relativo al trasporto illecito di rifiuti di cui agli artt. 256 comma 1 e 258 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

¹ Cioè dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai Piani e dai Programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 del citato decreto legislativo o delle prescrizioni altrimenti imposte dall'Autorità competente.



- 8) Pertanto, trattandosi di ipotesi di confisca obbligatoria *ex art.* 240 comma 2 cod. pen., gli ufficiali di polizia giudiziaria (e, in particolare, chi svolge funzioni di polizia stradale), devono necessariamente procedere nell'immediatezza con sequestro preventivo d'urgenza del mezzo di trasporto *ex art.* 321 comma 2 e comma 3 *bis* secondo periodo del cod. proc. pen., fatta salva l'applicazione, nei casi previsti, del procedimento estintivo.
- 9) Tale obbligo non si estende, ai sensi dell'art. 240 comma 4 cod. pen., ai mezzi di proprietà di soggetti estranei al reato.

3. Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo

- 10) A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 120/2017 è stata introdotta una forma semplificata inerente la gestione delle terre e rocce da scavo. In particolare, se le terre e rocce da scavo rispettano i requisiti previsti dall'art. 4 del citato D.P.R. potranno essere qualificate quali "sottoprodotti" e non più quali "rifiuti". A tal fine sono previste diverse formalità a seconda che si tratti di terre e rocce da scavo generate da cantieri di grandi dimensioni (in questo caso è previsto un piano di utilizzo soggetto ad autorizzazione da parte dell'Autorità competente), ovvero da cantieri di piccole dimensioni o da cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA (in questi casi è prevista una dichiarazione di utilizzo). In tutti i casi è prevista, al termine delle operazioni di utilizzo, la presentazione di una "dichiarazione di avvenuto utilizzo".
- 11) La gestione in difformità alle modalità previste e, in particolare, la mancata o tardiva presentazione della "dichiarazione di avvenuto utilizzo" comporta la cessazione immediata quale "sottoprodotto" delle terre e rocce da scavo le quali, quindi, tornano ad essere considerate "rifiuto" (art. 7 comma 3 D.P.R. 120/2017).
- 12) Per conseguenza, troverà applicazione, nei casi previsti, il procedimento estintivo *ex artt.* 318 *bis* e ss. D.Lgs 156/2006 per violazione all'art. 256 comma 1 lett. a) del medesimo D.Lgs.
- 13) In linea generale, e fatti salvi casi particolari da valutarsi di volta in volta, ritengo inopportuno imporre, nel verbale di prescrizione, la rimozione, sia perché si tratta di mere violazioni formali, sia perché si potrebbe essere già verificato l'utilizzo entro il termine di validità del piano o della dichiarazione di avvenuto utilizzo, sia perché i "costi ambientali" derivanti dalla rimozione e dal trasporto in altro sito sarebbero maggiori di quelli derivanti dalla permanenza in loco. Mi riferisco, ovviamente, ai casi in cui l'omessa o tardiva presentazione della "dichiarazione di avvenuto utilizzo" rappresenti l'unica violazione (documentale/formale) commessa, senza che ricorrano gli estremi di violazioni sostanziali.
- 14) Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di avvenuto utilizzo andrà imposto, con il verbale di prescrizione, la presentazione di detta dichiarazione. Mentre, in caso di presentazione tardiva, si dovrà considerare l'illecito a condotta esaurita e applicare la relativa sanzione pecuniaria.



- 15) Anche nel caso di volumi superiori al 20% rispetto a quanto previsto nel piano di utilizzo, ovvero nella dichiarazione di avvenuto utilizzo (e in assenza di variante), i volumi eccedenti non saranno più considerabili “sottoprodotto” bensì “rifiuto”: troverà, quindi, applicazione la procedura estintiva ma, anche in questo caso, andrà valutato di prescrivere eventualmente l’aggiornamento della dichiarazione di avvenuto utilizzo o del piano di utilizzo senza, in linea di massima, imporre la rimozione per le medesime ragioni evidenziate al precedente punto 12. Ciò ovviamente, fatti salvi i poteri di controllo dell’Autorità competente.
- 16) Nei casi di mancata corrispondenza dei quantitativi tra quanto originariamente dichiarato dal produttore nel piano di utilizzo o nella iniziale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e quanto dallo stesso successivamente dichiarato nella dichiarazione di avvenuto utilizzo, non sarà ipotizzabile una generalizzata e automatica sussistenza dei delitti di falso di cui al Titolo VII Capo III del cod. pen., poiché talune discrepanze ben possono derivare da errori nella stima iniziale dei quantitativi. In caso di mera colpa non è, infatti, ipotizzabile il delitto di falsità ideologica, trattandosi di delitto doloso. Pertanto, sia in caso di mancato aggiornamento del piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo, sia in caso di avvenuto aggiornamento nei tempi e nei modi previsti dalla norma, è consigliabile la trasmissione alla Procura della Repubblica di una comunicazione di notizia di reato per il delitto ex art. 483 cod. pen. solo allorché, dalle indagini condotte, emerge un quadro di evidente dolo della condotta.

Prego le Autorità in indirizzo di inoltrare la presente direttiva ai Comandi, Settori, Servizi, Uffici territorialmente e funzionalmente competenti, onde garantirne la più ampia diffusione.

Per qualsivoglia informazione circa la presente direttiva si potrà contattare l’Aliquota reati contro l’Ambiente e la Salute di questa Procura della Repubblica – Dott. Davide CORBELLA - negli orari di ricevimento (martedì e venerdì dalle 11.00 alle 13.00), stanza n. 154 - 1° piano.

Il Procuratore della Repubblica

Gian Luigi FONTANA